

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Normativa e prassi

Detrazione dell'Iva non dovuta, quando non spetta perché illegittima

3 Agosto 2021

Chi scomputa l'imposta erroneamente corrisposta per un'operazione non imponibile (o esente) è punito con una sanzione pari al 90% dell'ammontare della sottrazione compiuta



Il cessionario/committente non ha diritto alla detrazione dell'Iva erroneamente corrisposta in riferimento a un'operazione non imponibile o esente e, pertanto, se detrae l'imposta addebitagli per errore in fattura, è punito con una sanzione proporzionale pari al 90% dell'ammontare della detrazione illegittimamente compiuta, previo recupero dell'Iva indebitamente detratta. Il diritto allo scomputo spetta solo se l'errore commesso dal cedente/prestatore

riguarda l'applicazione di un'aliquota maggiore rispetto a quella dovuta. Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate con la **risoluzione n. 52/E** del 3 agosto 2021, ponendosi in linea con il recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione.

La Corte suprema, infatti, con la sentenza n. 24289/2020 (vedi articolo "**Iva erroneamente addebitata: la detrazione non è ammessa**"), pronunciandosi, tra l'altro, sull'ambito applicativo dell'**articolo 6**, comma 6, del Dlgs n. 471/1997, ha affermato che "*come chiaramente si evince dal tenore letterale della richiamata disposizione*" la stessa "*trova applicazione solo in relazione alle operazioni imponibili, allorquando sia stata corrisposta l'IVA in base ad un'aliquota superiore a quella effettivamente dovuta e non anche con riferimento alle ipotesi di operazioni non imponibili*

”. (...) *“La menzionata disposizione si applica unicamente alla diversa ipotesi in cui, a seguito di un'operazione imponibile, l'IVA sia stata erroneamente corrisposta sulla base di un'aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta”*.

Pertanto, osserva l'Agenzia, alla luce di quanto precisato dalla Cassazione, si distinguono due tipologie di condotte illecite, in relazione a ciascuna delle quali sono previste due diverse sanzioni:

1. una sanzione fissa (compresa fra 250 euro e 10mila euro) per il cessionario/committente in caso di applicazione dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario/committente alla detrazione
2. una sanzione pari al 90% dell'ammontare della detrazione illegittimamente compiuta dal cessionario/committente negli altri casi in cui l'imposta è stata assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa.

Quindi, se il cessionario/committente paga al cedente/prestatore - e, di conseguenza, detrae - l'Iva addebitatagli per errore in fattura, pur trattandosi di operazioni esenti o non imponibili, deve essere, irrogata la sanzione proporzionale pari al 90% dell'ammontare della detrazione illegittimamente compiuta, previo recupero dell'Iva indebitamente detratta.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/detrazione-delliva-non-dovuta-quando-non-spetta-perche>